

DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Fasc. 1

1992

(Estratto)

FRANCESCO A. CAPUTO NASSETTI

UN DOCUMENTO DI LAVORO
PER UN CONTRATTO TIPO
ITALIANO DI SWAP



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

FRANCESCO A. CAPUTO NASSETTI

UN DOCUMENTO DI LAVORO PER UN CONTRATTO TIPO ITALIANO DI SWAP

Appendice: ISDA - International Swap Dealers Association, Inc. - Accordo su tassi di interesse e cambi valutari.

Il rapido sviluppo del mercato degli *swaps* ⁽¹⁾ avutosi all'inizio degli anni ottanta è stato caratterizzato da un intenso sforzo volto al supe-

(¹) MORI, *Swap — una tecnica finanziaria per l'impresa*, Padova, 1990; AGOSTINELLI, *Swap contract: struttura e profili civilistici di una nuova tecnica finanziaria*, in *Quadrimestre*, 1991, p. 10; Id., *Struttura e funzione dei contratti di swap*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 1991, II, p. 437; Id., *I modelli ABI di interest rate e currency swap*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 1992, I, p. 262; CHIOMENTI, *Cambi di divise a termine*, in *Riv. dir. comm.*, 1987, I, p. 45; BERNARDINI, *Il rischio di cambio nei contratti internazionali*, in *Dir. comm. int.*, 1989, p. 10; RADICATI DI BROZOLO, *Il contratto modello di swap dell'International swap dealers association*, in *Dir. comm. int.*, 1988, p. 539; DI STEFANO, *Il contratto di currency swap per la copertura dei rischi di valuta*, in *Consulenza*, 1988, 7, p. 651; MATTEUCCI, *Il contratto di swap*, in *Quaderni giuridici dell'impresa*, 1990, p. 27; CAPRIGLIONE, *Gli swaps come valori mobiliari*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 1991, I, p. 792; CAPUTO NASSETTI, *Interest rate swaps e interest rate and currency swaps*, in *Dir. comm. int.*, 1990, p. 675; Id., *Profili legali degli interest rate swaps e degli interest rate and currency swaps*, in *Dir. comm. int.*, 1992, p. 17; Id., *Un documento di lavoro per un contratto tipo italiano di swap*, in *Dir. comm. int.*, 1992, p. 43; per quanto riguarda gli aspetti finanziari contabili vedasi MORI, *op. cit.*; CORNINI, SCHIANCHI, *La nuova finanza*, Milano, 1987, p. 87 ss.; SZEGO PARIS, ZAMBRUNO, *Mercati finanziari e attività bancaria internazionale*, Bologna, 1988, p. 249 ss.; GIRINO, VECCHIO, *Futures, swaps options e commercial papers*, Milano, 1988; GABRIELLI, DE BUONO, *Capire la finanza*, Milano, 1987, p. 233 ss.; MONTI, ONADO, *Il mercato monetario e finanziario in Italia*, Bologna, 1989, p. 416 ss.; TARANTA, *La valutazione del rischio per gli swaps di interesse e di valuta e i ratios di adeguatezza del capitale delle banche*, in *Imprese e mercati*, agosto 1989, p. 286; CIRILLO, *Nifs, swaps, options*, Padova, 1990; VIOLA, *L'interest rate swap come strumento di gestione del rischio di interesse*, in *Quaderni AIAF-Associazione italiana degli analisti finanziari*, Milano, 1986; BANCA COMMERCIALE ITALIANA, *Il mercato dei swap in lire*, in *Tendenze reali*, n. 42, 1991; PISONI, *Operazioni di swap e scritture contabili (interest rate swap)*, in *Impresa*, 1987, I, p. 162; Id., *Operazioni di swap e scritture contabili, (domestic swap e parallel loan)*, in *Impresa*, 1987, I, p. 14. Per quanto riguarda la copiosa dottrina di lingua inglese citiamo ANTL, *Swap finance*, vol. I, II, *Euromoney Publications Ltd.*, 1986, Londra; ANTL, *Euromoney swap finance service-update*, I, *Euromoney Publications Ltd.*, 1987, Londra; ANTL, *Management interest rate risk*, in *Euromoney Publications Ltd.*, 1988, Londra; DAS, *Swap financing*, in *International financial review*, 1989; PRICE, KELLER, NEILSON, *The deli-*

ramento dei numerosi problemi nascenti dall'individuazione della disciplina giuridica regolante il rapporto.

cate art of swaps, in *Euromoney*, aprile 1983; ORION ROYAL BANK, *International capital markets*, in *Euromoney Publications Ltd.*, 1984, Londra, pp. 133-141; WILSON, *Managing bank assets and liabilities*, in *Euromoney Publication Ltd.*, 1988, Londra; PENN, SHEA, ARORA, *Law and practice of international banking*, in *Sweet and Maxwell*, 1987, Londra, cap. 11; GRUMBALL, *Managing interest rate risk*, Woodhead Faulkner, 1986, Cambridge, pp. 22-27; ROSS, *International treasury management*, Woodhead Faulkner, 1990, Cambridge; GRAY, KURZ, STRUPP, *Structuring and documenting interest rate swaps*, in *International financial law review*, ottobre 1982, p. 14; GOOCH, KLEIN, *Swap agreement documentation*, in *Euromoney Publications Ltd.*, 1987, Londra; BELL, *1991 ISDA definitions: evolving with the market*, in *Int. financial law review*, giugno 1991, p. 26; CATES, *Swap financing*, in *Int. lawyer*, 1986, pp. 853-906; WATKINS, *Legal issues in currency swaps (PT. I)*, in *Int. financial review*, 1982, p. 26 e (Pt. II), in *Int. financial review*, 1983, p. 22; HENDERSON, *Termination provisions of swap agreements*, in *Int. financial review*, 1983, p. 22; ID., *Should swap termination payments be one way or two way?*, in *Int. financial review*, 1990, p. 27; ID., *An analysis of interest rate swaps*, in *North Carolina journal of international law and commercial regulation*, estate 1986; ID., *Securitizing swaps*, in *International financial law review*, settembre 1986, pp. 31-34; ID., *Swap credit risk: a multi-perspective analysis*, in *Business lawyer*, febbraio 1989, pp. 365-400; ID., KLEIN, *Glossary of terms used in connection with rate swap, currency swap, cap and collar agreements*, in *Butterworth's journal of international banking and financial law*, supplemento, giugno 1987; ID., *A user's guide to ISDA master swap agreements*, in *Journal of international securities markets*, 1987, pp. 41-45; GOOCH, KLEIN, *Damages provisions in swap agreements*, in *International financial law review*, 1984, p. 36; KLEIN, *Interest rate and currency swaps, are they securities?*, in *International financial review*, 1986, p. 35; SOMER, *Are interest rate swaps subject to regulation as securities?*, in *Banking law review*, 1992, pp. 25-32; KERR, UK/US proposal on swap capital requirements, in *Int. financial law review*, 1987; HOUGHTON, *Regulatory provisions on off-balance sheet capital requirements: netting off agreement, the legal perspective*, in *Journal of international banking law*, 1987, p. 241; SHEA, *The usefulness of netting agreements*, in *Journal of international banking law*, 1991, pp. 132-138; ARDALAN, SEIGEL, *Swap exposure and regulatory concerns*, in *Euromoney corporate finance*, 1985, pp. 82-86; PRICE, HENDERSON, *Currency and interest rate swaps*, *Butterworths*, 1984, cap. 1, 4, 7 e 8; CHENG, *Legal doctrines restricting the secondary market in interest rate swaps*, in *Columbia journal of transnational law*, vol. XXVI, p. 313; STOAKES, *Standardising swaps documents*, in *Int. financial review*, 1985, p. 11; CUNNINGHAM, *Swaps: codes problems and regulations*, in *Int. financial review*, 1986, p. 26; BANCA INTERNAZIONALE DEI REGOLAMENTI, *Recent innovation in international banking*, Basilea, 1986; LOEYS, *Interest rate swaps: a new tool for managing risk*, in *Federal Reserve Bank of Philadelphia business review*, 1985, pp. 17-25; BICKSLER, CHEN, *An economic analysis of interest rate swaps*, in *Journal of finance*, n. 41, 1986; COOPER, WATSON, *How to assess credit risk in swaps*, in *The banker*, 1987; FELGRAN, *Interest rate swaps: use, risk and prices*, in *New England economic review*, 1987; BEIDLEMAN, *Interest rate swaps*, *Business One*, Illinois, 1990; ID., *Financial swaps*, *Dow Jones*, Illinois, 1985; ID., *Cross currency swaps*, *Business One*, Illinois, 1992; COOPER, *Swaphouses switch to new values*, in *Euromoney*, 1987; HAMMOND, *Recent development in the swap market*, in *Bank of England Quarterly Bulletin*, 1987, pp. 66-70; MUFFET, *Credit risk on swaps*, *Conference on bank structure and competition*, in *Federal Reserve Bank of Chicago*, 1987; WALL, PRINGLE, *Alternative explanations of interest rate swaps*, in *Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Papers Series*, 87-2, 1987; WALL, PRINGLE, *Interest rate swaps: a review of the issue*, in *Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Papers Series*, 73-6, 1988; ARAK, ESTRELLA, GOODMAN, SILVER, *Interest rate swaps: an alternative explanation*, in *Financial management*, 1985, pp. 82-86; WHITTAKER, *Interest rate swap: risk and regulation*, in

Le prime operazioni di *swap* comportarono notevoli difficoltà nella messa a punto della contrattualistica. I primi contratti furono relativamente essenziali e solo con il maturare dell'esperienza nuove norme vennero introdotte per regolare i molteplici aspetti della fattispecie.

In questo scenario un ruolo fondamentale è stato svolto dall'*International Swap Dealers Association Inc.* (ISDA), l'associazione che riunisce i principali operatori del mercato degli *swaps*.

L'associazione fu creata con lo scopo principale di uniformare la documentazione degli *swaps*, di rappresentare gli associati nei confronti delle autorità di vigilanza e fiscali, di promuovere l'uniformità delle regole contabili e di fornire i dati statistici sul mercato degli *swaps*.

Oggi l'ISDA svolge un ruolo guida nel settore ed ha fornito, in particolare, un aiuto determinante alla soluzione dei numerosi problemi legali relativi ai primi *swaps*.

Sin dal 1983, infatti, si sentì l'esigenza di uniformare i contratti di *swap* al fine di ridurre i tempi di negoziazione della documentazione e delle relative spese legali, di semplificare la contrattualistica e di ridurre, conseguentemente, il contenzioso.

Nell'autunno del 1985 venne pubblicato il *Code of standard wording, assumptions and provisions for swaps (Code)* al quale seguì nel 1986 una nuova edizione più ampia e completa. Il Code regola gli *interest rate swaps* (IRS) denominati in dollari USA.

Attraverso un lungo ed esemplare sforzo da parte di tutti i partecipanti al mercato degli *swaps* nel 1987 vennero alla luce i contratti standard per gli IRS e per gli *interest rate and currency swaps* (IRCS). L'*Interest rate swap agreement* è relativo agli IRS denominati in dollari USA e va utilizzato congiuntamente al Code. L'*interest rate and currency exchange agreement (Master agreement)* è relativo agli IRS denominati in qualsiasi divisa e agli IRCS.

Sempre nel 1987 vennero pubblicate dall'ISDA le *Interest rate and*

Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, 1987, pp. 3-13; ROGER, CUNNINGHAM, PICKEL, *Interest rate and currency swaps and related transactions*, Cravath Swaine and Moore, Londra, 1990; ROGER, CUNNINGHAM, *The status of swap agreements in bankruptcy*, Cravath, Swaine and Moore, Londra, 1990; AA.VV., *Memorandum for the Bank of England and Board of Governors of the Federal Reserve System - The status of swap agreements under section 365 of the United States Bankruptcy Code*, 1987; LINKLATERS AND PAINES, *Memorandum for the Bank of England and Board of Governors of the Federal Reserve System - Interest rate and currency exchange agreements*, Londra, 1987; LINKLATERS AND PAINES, *Memorandum to the Board of Directors of the International Swap Dealers Association Inc.*, 1990, Londra; BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI, *Report on netting schemes*, 1989, Basilea; ID., *The supervisory treatment of netting under the 1988 Basle Accord on capital standards: an issues paper*, Basilea, 1992.

currency exchange definitions (Definitions) che sono correlate a quest'ultimo contratto tipo.

L'ISDA ha anche creato una guida (*User's guide to standard form agreements*) per l'uso dei contratti uniformi.

Attualmente la contrattualistica dell'ISDA è adottata da operatori di tutto il mondo e si può ritenere il suo uso ormai consolidato.

Il *Master Agreement* è senz'altro il contratto di gran lunga più utilizzato in quanto regola il maggior numero di fattispecie operative di *swaps*.

Lo scopo del presente lavoro è di fornire una traduzione in italiano del testo del *Master agreement*.

Le motivazioni che hanno indotto alla traduzione sono essenzialmente due. La prima, e meno rilevante, è che gli operatori italiani non necessariamente hanno piena padronanza della lingua inglese specialmente della sua terminologia legale. Questa traduzione, pur ovviamente non potendo sostituire il contratto sottoscritto in inglese, può essere una chiave di lettura per meglio comprendere il significato delle norme.

Tale motivazione da sola non sarebbe stata sinceramente sufficiente per affrontare il lungo e meticoloso lavoro di traduzione se non fosse stata assistita da una più importante e di maggiore utilità pratica: offrire un punto di partenza per la creazione di un contratto da utilizzarsi tra residenti in Italia.

Il contratto ISDA, infatti, viene utilizzato principalmente tra residenti di paesi diversi i quali, pur non avendo nulla in comune con i paesi la cui legge regola il contratto (inglese o di New York), scelgono la legge inglese o newyorkese per regolare il rapporto.

Il contratto ISDA viene anche utilizzato tra residenti dello stesso paese che scelgono — qualora la legge nazionale lo consenta — la legge inglese o newyorkese per regolare il rapporto *swap*.

In altri casi il testo del contratto ISDA viene adottato tra residenti dello stesso paese applicando la legge nazionale.

Mentre è normale utilizzare l'ISDA per operazioni tra contraenti residenti in paesi diversi, vi è la tendenza a creare contratti standard per *swap* tra residenti (o alcune categorie di residenti quali le banche) dello stesso paese assoggettati alla legge locale. In Inghilterra la *British Bankers Association* (« BBA ») ha creato nel 1985 i *Recommended terms and conditions* per i *London interbank interest rate swaps, single currency fixed/floating swaps, cross currency swpas and cross currency floating rate swaps*, comunemente chiamati *BBAIRS terms*. Tali modelli contrattuali vengono utilizzati per operazioni *swaps* concluse tra banche residenti in Inghilterra. In Francia l'*Association Française des Banques* ha creato i cosiddetti *AFB Terms* e in Australia sono stati

adottati gli *Australian Interest Rate swaps Terms* (« *AIRS* » terms) da utilizzarsi tra residenti nei rispettivi paesi e soggetti alla legge locale.

La tendenza a utilizzare un contratto standard tra residenti dello stesso paese e soggetto alla legge locale mira a superare gli inevitabili ostacoli che le parti altrimenti incontrerebbero usando l'ISDA: i problemi di incompatibilità tra *common law* ed il sistema giuridico locale, la lingua inglese se diversa da quella locale, nonché la necessità di una traduzione in caso di attività giurisdizionale, solo per citarne alcuni.

Recentemente l'Associazione Bancaria Italiana ha creato ⁽²⁾ un contratto tipo per IRS (e *domestic currency swap* ⁽³⁾) da utilizzarsi su base volontaria tra controparti residenti e limitatamente ai rapporti tra banche e/o intermediari finanziari. Trattasi di un contratto normativo soggetto alla legge italiana. Questa pregevole iniziativa soddisfa soltanto limitatamente l'esigenza di uniformità in quanto il nuovo contratto tipo da un lato non è applicabile quando una delle controparti non è una banca o un intermediario finanziario e dall'altro non è utilizzabile per IRS denominati in divise diverse dalla lira italiana e per i tradizionali IRCS (che presuppongono effettivi pagamenti nelle divise oggetto dello scambio).

Per quanto riguarda gli *swaps* conclusi tra soggetti residenti non bancari (o più comunemente tra una banca ed un soggetto non bancario) non esiste un contratto tipo generalmente utilizzato redatto in italiano e regolato dalla legge italiana. Gli operatori istituzionali di sovente adottano contratti internamente preparati e che, pertanto, differiscono gli uni dagli altri. In diversi casi si è utilizzato il contratto ISDA nella sua versione originale in inglese sottoponendolo alla legge inglese o alla legge italiana.

Entrambe le scelte (contratto ISDA in inglese soggetto a legge inglese e contratto ISDA in inglese soggetto a legge italiana), però, non sono prive di motivi di incertezza.

Nel primo caso, per esempio, si può dubitare della validità della scelta della legge inglese dato che, secondo la più moderna tendenza del diritto internazionale privato italiano, la scelta del diritto straniero è possibile solo in relazione a contratti « internazionali ». Orbene può risultare difficile a volte individuare gli elementi di « internazionalità » in uno *swap* tra residenti in Italia concluso in Italia oppure questi sono

⁽²⁾ Circolare Serie Tecnica O n. 35 del 12 novembre 1991.

⁽³⁾ Il *domestic currency swap* non ha nulla in comune con lo IRCS. Trattasi di un contratto di vendita a termine di divise caratterizzato dalla liquidazione in compensazione ed in lire della differenza tra il valore delle due prestazioni allo scadere del termine. In maniera più diffusa vedasi: F.A. CAPUTO NASSETTI, *Profili legali degli interest rate swaps e degli interest rate and currency swaps*, in questa Rivista, 1991, p. 161 nota (30).

talmente labili da non convincere il giudice italiano della validità della scelta del diritto straniero (4).

La scelta del modello ISDA soggetto alla legge italiana ripropone i citati problemi di incompatibilità di certe soluzioni giuridiche basate sul sistema di *common law* con il nostro sistema giuridico di scarsa padronanza della lingua straniera, di necessità di traduzione in caso di azioni legali ecc.

La soluzione ottimale a tali dubbi sarebbe l'adozione di un contratto tipo redatto in italiano e sottoposto alla legge locale che tenesse conto delle soluzioni tecniche e dell'esperienza maturata del modello ISDA.

Il primo passo in questa direzione potrebbe essere la traduzione in italiano del modello ISDA ed è in questa ottica che si è affrontato il lavoro *de quo* (5).

Da questo punto di partenza sarebbe necessario esaminare le singole norme del contratto alla luce delle norme sui contratti in generale (artt. 1321 e ss. c.c.) e dei principi generali del nostro diritto e apportare le (eventuali) necessarie modifiche.

L'adattamento della traduzione italiana del modello ISDA alle specifiche esigenze del nostro diritto sembra essere la strada più semplice in quanto farebbe tesoro dell'esperienza fatta a livello internazionale, terrebbe conto delle peculiarità tecnico finanziarie del contratto e delle scelte giuridiche effettuate in occasione delle varie vicende del rapporto quali, per esempio, le articolate ipotesi di scioglimento e di calcolo delle somme dovute, le ipotesi di imposizioni fiscali ecc.

Esula dai limiti dell'indagine che qui ci proponiamo effettuare l'esame delle norme della traduzione che segue, ma è senz'altro auspicabile che tale esame venga fatto al fine di giungere ad un contratto tipo utilizzabile tra tutti i residenti.

(4) In questo senso vedasi L.G. RADICATI DI BROZOLO, *Il contratto modello di « swap » dell'International Dealers Association*, in questa *Rivista*, 1988, p. 539.

(5) Si è omessa in questa sede la traduzione degli allegati al modello ISDA in quanto aventi soltanto valore supplementare e predisposti come formulari da compilare con dati in parte di natura amministrativa.

ISDA
 INTERNATIONAL SWAP DEALERS ASSOCIATION, INC.
 ACCORDO SU TASSI DI INTERESSE E CAMBI VALUTARI

Alla data del
 e

hanno stipulato e/o prevedono di stipulare una o più transazioni (ciascuna detta « Transazione Swap »). Le parti convengono che ciascuna Transazione Swap sia regolata nei termini e alle condizioni che appaiono nel presente contratto (che comprende anche il prospetto allegato) e nei documenti (ciascuno detto « Allegato » « Conferma ») scambiati tra le parti e in cui si confermano tali Transazioni Swap. Ciascuna Conferma costituisce integrazione del presente documento, ne fa parte e sarà letta e interpretata contestualmente ad esso, di modo che il presente documento e tutte le Conferme costituiscano un unico contratto tra le parti (collettivamente indicato come il « Presente Accordo »). Le parti danno atto che tutte le Transazioni Swap sono stipulate sulla base dell'affidamento che il presente documento e tutte le Conferme formano un unico accordo tra le parti, restando inteso che le parti non avrebbero altrimenti stipulato nessuna Transazione Swap.

Pertanto le parti convengono quanto segue:

1. *Interpretazione.*

a) *Definizioni.* I termini definiti nella Sezione 14 e nel Prospetto Allegato avranno i significati ivi specificati ai fini del Presente Accordo.

b) *Difformità.* Nell'eventualità di qualsiasi difformità tra il disposto di qualsiasi Conferma e il presente documento, ai fini della Transazione Swap in questione prevarrà la relativa Conferma.

2. *Pagamenti.*

a) *Obbligazioni e condizioni.*

I) Le parti si impegnano ad effettuare i pagamenti specificati nelle Conferme.

II) I pagamenti previsti dal Presente Accordo verranno effettuati non oltre la data di scadenza, per valuta a quella data nella sede del conto indicata nella relativa Conferma o, altrimenti, a norma del Presente Accordo, in fondi liberamente trasferibili e nei modi consueti per i pagamenti nella divisa prevista.

III) Le obbligazioni delle parti di pagare un qualsiasi importo dovuto secondo la Sezione 2(a)(i) è soggetta (1) alla condizione vincolante che non si sia

verificato e non si protragga alcun Caso di Inadempienza o Potenziale Caso di Inadempienza nei confronti dell'altra Parte e (2) a ogni altra applicabile condizione vincolante precisata nel Presente Accordo.

b) *Cambiamento di conto.* Le parti hanno facoltà di cambiare il proprio conto, dandone comunicazione all'altra parte almeno cinque giorni prima della data di scadenza del pagamento rispetto al quale si applichi detto cambiamento.

c) *Applicazione del netto.* Qualora siano reciprocamente dovuti nello stesso giorno importi:

I) denominati nella stessa divisa; e

II) rispetto alla medesima Transazione *Swap*,

a tale data l'obbligazione di ciascuna parte di effettuare il pagamento di tale importo sarà automaticamente soddisfatta ed estinta e, qualora l'ammontare aggregato che sarebbe stato altrimenti pagabile da una parte superasse l'ammontare aggregato che sarebbe stato altrimenti pagabile dall'altra parte, sarà sostituita da un'obbligazione della parte che avrebbe dovuto pagare il maggior importo aggregato a pagare all'altra parte la differenza in più tra il maggior importo aggregato e l'importo aggregato minore. Qualora le parti specificassero « Pagamenti netti — Date di pagamento corrispondenti » in una Conferma o altrimenti nel Presente Accordo, la precedente sottoclausola (ii) cesserà di applicarsi a tutte le Transazioni *Swap* con effetto a partire dalla data così specificata (così che sia determinato un ammontare netto rispetto a tutti gli importi dovuti alla medesima data nella medesima divisa, anche se tali importi fossero pagabili rispetto alle diverse Transazioni *Swap*) fermo restando che, in tale eventualità, la presente sezione 2(c) si applicherà separatamente a ciascun Ufficio tramite il quale una parte effettui e riceva i pagamenti secondo il disposto della Sezione 10.

d) *Detrazione o ritenuta per imposte.*

I) *Applicazione del lordo.* Tutti i pagamenti previsti dal presente Accordo saranno effettuati senza alcuna detrazione o ritenuta per o in acconto di una qualsiasi Imposta a meno che la detrazione o ritenuta in ipotesi non sia richiesta dalle leggi in quel momento e in tale materia vigenti, eventualmente modificate dalla prassi seguita da una qualsiasi autorità tributaria competente. Qualora una parte fosse in tal modo tenuta a detrarre o a ritenere quella parte (« X ») dovrà:

1) sollecitamente comunicare all'altra parte (« Y ») l'esistenza di tale obbligo;

2) pagare alle autorità competenti l'intero ammontare da detrarre o ritenere (compreso l'intero ammontare da detrarre o ritenere su ogni eventuale importo aggiuntivo pagato da X e Y a norma della presente Sezione 2(d)) non appena abbia accertato l'obbligo della detrazione o ritenuta in ipotesi o non appena abbia ricevuto comunicazione che il detto ammontare sia stato decretato tassabile nei confronti di Y;

3) inviare sollecitamente a Y una ricevuta ufficiale (o sua copia autentica) o altra documentazione che sia ragionevolmente accettabile da parte di Y, comprovante l'effettuazione di detto pagamento alle autorità competenti; e

4) qualora l'Imposta in ipotesi fosse un'Imposta Riscarcibile, pagare a Y, oltre alla somma alla quale Y ha altrimenti diritto in forza del Presente Accordo,

quell'ulteriore importo che sia necessario per far sì che l'importo netto effettivamente ricevuto da Y (libero ed esente da Imposte Riscarcibili, a carico di X o di Y) sia pari all'intero importo che Y avrebbe ricevuto in assenza dell'obbligo della detrazione o ritenuta in ipotesi. Tuttavia X non sarà tenuto a pagare nessun importo ulteriore a Y nella misura in cui detto importo non fosse dovuto se non per:

A) la mancata osservanza o esecuzione da parte di Y di accordi di cui alle Sezioni 4(a)(i) o 4(d); o

B) la non veridicità o l'inesattezza di una attestazione fatta da Y a norma della Sezione 3(f), a meno che tale difetto non si sarebbe verificato se non fosse stato per una Modifica alla Legislazione Tributaria.

II) *Obbligazione per legge*. Qualora

1) X fosse tenuto in virtù di leggi vigenti in materia, eventualmente modificate dalla prassi di una qualsiasi autorità tributaria competente, ad effettuare una qualsiasi detrazione o ritenuta a fronte della quale X non sarebbe tenuto a pagare a Y un importo ulteriore secondo la Sezione 2(d)(i)(4); oppure

2) X non effettuasse tale detrazione o ritenuta; e

3) un'obbligazione di pagare derivante da tale Imposta fosse contestata direttamente a X,

eccetto che nella misura in cui Y avesse soddisfatto o al momento soddisfacesse l'obbligazione derivante da detta Imposta, Y immediatamente pagherà a X l'ammontare di tale obbligazione (comprese eventuali concomitanti obbligazioni per interessi e per ammende, ma in quest'ultimo caso soltanto se Y non ha rispettato o dato esecuzione a una qualsiasi pattuizione di cui alla Sezione 4(a)(i) o (d)).

e) *Interessi di mora*. La parte che incorra in mora nel pagamento di una qualsiasi somma dovuta, sarà tenuta, nella misura consentita dalla legge, a pagare a vista all'altra parte gli interessi (sia prima sia dopo eventuale pronunciata sentenza) su tale somma nella medesima divisa della somma insoluta, per il periodo avente inizio alla data originaria di pagamento (compresa) e avente fine alla data dell'effettivo pagamento (esclusa) e calcolati al Tasso di Mora. Tali interessi saranno calcolati su base giornaliera composta e in base al numero effettivo di giorni trascorsi.

3. *Dichiarazioni*.

Ciascuna parte attesta all'altra parte (con dichiarazioni che si intendono ripetute da ciascuna parte a ciascuna data di stipula di una Transazione Swap e, nel caso delle dichiarazioni della Sezione 3(f), in ogni momento fino alla risoluzione del Presente Accordo) quanto segue:

a) *Dichiarazioni fondamentali*.

I) *Stato giuridico*. Di essere legittimamente costituita e in vigenza a norma delle leggi della giurisdizione che ne regola l'organizzazione o la costituzione societaria e, se previsto da dette leggi, in condizioni di solvibilità;

II) *Poteri*. Di avere il potere di stipulare e scambiare il Presente Accordo ed eventuale altra documentazione ad esso attinente che, a norma del Presente Accordo, debba essere scambiata, nonché di eseguire le obbligazioni da essa assunte con il Presente Accordo e qualsiasi obbligazione essa possa avere in base a

eventuali Documenti con Funzione di Garanzia di cui sia firmataria e di aver intrapreso ogni atto necessario ad autorizzare la stipula, lo scambio e l'esecuzione di cui trattasi;

III) *Assenza di violazioni e conflitti*. Che la stipula, lo scambio e l'esecuzione di cui trattasi non costituiscono né violazione né conflitto rispetto alle leggi in materia, alle norme societarie, a eventuali ingiunzioni o sentenze pronunciate da corti di giustizia o altri pubblici poteri nei suoi confronti nonché a eventuali restrizioni contrattuali che vincolino o comunque influiscano su di essa o sul suo patrimonio;

IV) *Autorizzazioni*. Che sono stati ottenuti e che conservano pieno vigore ed effetto tutte le approvazioni governative o d'altra natura che sia tenuta ad ottenere per legge rispetto al Presente Accordo o eventuale Documento con Funzione di Garanzia di cui sia firmataria, e che sono state rispettate tutte le condizioni di tali approvazioni; e

V) *Obbligazioni vincolanti*. Che le obbligazioni da essa assunte con il Presente Accordo o con eventuale Documento con Funzione di Garanzia di cui sia firmataria costituiscono obbligazioni legittime, valide e vincolanti, eseguibili giudizialmente in conformità con i rispettivi termini (condizionatamente alle leggi vigenti in materia di fallimento, ristrutturazione, insolvenza, moratoria o simili, influenti in genere sui diritti dei creditori, e condizionatamente, quanto all'eseguità giudiziale, a principi equi di generale applicazione (indipendentemente del fatto che l'esecuzione giudiziale sia richiesta in base a *equity* o a *common* o *statute law*)).

b) *Assenza di certi eventi*. Che non si è verificato e non si protrae alcun Caso di Inadempienza né Caso Potenziale di Inadempienza, né a sua conoscenza, alcun Caso di Risoluzione che la riguardi, e che nessun evento o circostanza del genere si verificherà a seguito della stipula da parte sua o dell'esecuzione delle sue obbligazioni in base al Presente Accordo o a eventuale Documento con Funzione di Garanzia di cui sia firmataria.

c) *Assenza di contenzioso*. Che non sono in corso né sono minacciate per quanto a sua conoscenza, nei suoi confronti o nei confronti di alcuna delle sue Consociate azioni, cause o procedimenti, né davanti ad alcuna corte di giustizia, tribunale, amministrazione dello Stato, ente o funzionario o arbitro che possono mettere in discussione o pregiudicare la legittimità, validità o eseguibilità giudiziale nei suoi confronti del Presente Accordo o di eventuale Documento con Funzione di Garanzia di cui sia firmataria, o la sua capacità di eseguire le obbligazioni che derivano dal Presente Accordo o dall'eventuale Documento con Funzione di Garanzia.

d) *Esattezza di specifiche informazioni*. Che ogni pertinente informazione fornita per iscritto da o per suo conto all'altra parte e precisata ai fini della presente Sezione 3(d) nel capoverso 2 della Parte 3 del Prospetto Allegato e, alla data dell'informazione stessa, veritiera, esatta e completa sotto ogni aspetto sostanziale.

e) *Dichiarazione fiscale del pagatore*. Che ogni attestazione di cui alla

Parte 2 del Prospetto allegato che sia da essa prestata ai fini della presente Sezione 3(e) è esatta e veritiera.

f) *Dichiarazione fiscale del preditore.* Che ogni attestazione di cui nella Parte 2 del Prospetto allegato che sia da essa prestata ai fini della presente Sezione 3(f) è esatta e veritiera.

4. *Patti accessori.*

Ciascuna parte pattuisce con l'altra parte che, fin tanto che abbia o possa avere una qualsiasi obbligazione in forza del Presente Accordo o di Documento con Funzione di Garanzia di cui sia parte contraente:

a) *Fornire informazioni specifiche.* Consegnerà all'altra parte:

I) ogni modulo, documento o certificato di carattere fiscale specificato nella Parte 3 del Prospetto Allegato o in qualsiasi Conferma; e

II) ogni altro documento specificato nella Parte 3 del Prospetto allegato o in qualsiasi Conferma,

entro la data specificata nella Parte 3 del Prospetto Allegato o dell'eventuale Conferma ovvero, se tale specificazione mancasse, non appena sia materialmente possibile.

b) *Mantenere in essere le autorizzazioni.* Si adopererà con la massima diligenza per conservare in pieno vigore ed effetto ogni assenso di organismi di Stato e di diversa natura che è necessario procurarsi rispetto al Presente Accordo o al Documento con Funzione di Garanzia di cui sia firmataria e si adopererà con la massima diligenza per procurarsi ogni altro assenso che divenisse necessario in futuro.

c) *Osservanza delle leggi.* Rispetterà sotto ogni aspetto sostanziale tutte le leggi e le ordinanze vigenti alle quali sia soggetta qualora la mancata osservanza delle stesse compromettesse in modo sostanziale la capacità di adempiere le obbligazioni da essa parte assunte con il Presente Accordo o con un Documento con Funzione di Garanzia di cui sia firmataria.

d) *Patto sulle imposte.* Darà comunicazione, non appena ne venga a conoscenza, della mancata esattezza e veridicità di una qualsiasi attestazione da essa prestata nella Sezione 3(f).

e) *Pagamento dell'imposta sul bollo.* Pagherà ogni Imposta sul Bollo pretesa o imposta nei suoi confronti o rispetto alla stipula o all'esecuzione del Presente Accordo da una giurisdizione in cui essa parte sia costituita, organizzata, gestita e controllata, o considerata avente sede legale o in cui abbia sede una filiale o sportello tramite cui essa operi ai fini del Presente Accordo (« Giurisdizione per Imposta sul Bollo ») e manleverà l'altra parte nei confronti di qualsiasi Imposta sul Bollo pretesa o imposta nei confronti dell'altra parte, o rispetto alla stipula o all'esecuzione del Presente Accordo a cui l'altra parte sia tenuta, a opera di ogni Giurisdizione per Imposta sul Bollo che non sia anche una Giurisdizione per Imposta sul Bollo dell'altra parte.

5. *Casi di Inadempienza e Casi di Risoluzione.*

a) *Casi di inadempienza.* Il verificarsi in qualsiasi momento rispetto a una delle parti o, se del caso, a un'Entità Specificata di detta parte, di uno dei se-

guenti eventi costituirà caso di inadempienza (« Caso di Inadempienza ») rispetto alla parte medesima:

i) *Mancato pagamento*. Il mancato pagamento da parte sua, alla data stabilita di un qualsiasi importo che essa sia tenuta a pagare a norma del Presente Accordo qualora a tale mancanza non venisse posto rimedio entro e non oltre la terza Giornata Lavorativa successiva al ricevimento della comunicazione circa il mancato pagamento.

ii) *Inadempienza contrattuale*. La mancata osservanza o esecuzione da parte sua di una qualsiasi pattuizione o obbligazione (che non sia un obbligo di pagare un qualsiasi importo che fosse tenuta a pagare a norma del Presente Accordo, o obbligazione a dare comunicazione di un Caso di Risoluzione, ovvero altra pattuizione o obbligazione prevista nelle Sezioni 4(a)(i) o 4(d)) che fosse da osservarsi o eseguirsi da parte sua a norma del Presente Accordo, qualora a tale mancanza non fosse posto rimedio entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello in cui le fosse comunicata l'inadempienza;

iii) *Inadempienza del Garante*.

1) La mancata osservanza o esecuzione da parte sua o di un'eventuale Entità Specificata, di una qualsiasi pattuizione o obbligazione che la parte stessa o la suddetta Entità Specificata siano tenute ad osservare o eseguire in conformità con un qualsiasi Documento con Funzione di Garanzia qualora tale mancanza si protraesse oltre il periodo di grazia eventualmente previsto;

2) la scadenza o la risoluzione di tale Documento con Funzione di Garanzia ovvero la cessazione della piena validità ed effetto di tale Documento con Funzione di Garanzia prima dell'ultima Data di Pagamento Programmato per ciascuna Transazione Swap cui si riferisca il Documento con Funzione di Garanzia in ipotesi, senza previo consenso scritto dell'altra parte; oppure

3) la parte ovvero l'Entità Specificata ripudiano o contestano la validità con Funzione e Garanzia;

iv) *Attestazione infedele*. Un'attestazione (che non sia un'attestazione a norma della Sezione 3(e) o (f)) prestata o ripetuta, o ritenuta prestata o ripetuta, dalla parte in questione o dall'Entità Specificata nel Presente Accordo o in qualsiasi Documento con Funzione di Garanzia relativo al Presente Accordo si è rivelata inesatta, fuorviante in aspetti sostanziali al momento d'essere prestata o ripetuta o ritenuta prestata o ripetuta;

v) *Inadempienza in Swap Specificati*. Il verificarsi di un caso di inadempienza che rispetto alla parte o all'Entità Specificata a fronte di uno Swap Specificato, successivamente a una comunicazione in tal senso o allo scadere del periodo di grazia eventualmente previsto, abbia determinato la designazione o il verificarsi di una data di risoluzione anticipata rispetto al suddetto Swap Specificato;

vi) *Inadempienza indiretta*. Se nella Parte I del Prospetto allegato è specificato che « Inadempienza Indiretta » si applica alla parte, (1) il verificarsi o l'esistenza di un evento o condizione rispetto a tale parte o Entità Specificata a fronte di uno o più accordi o strumenti relativi al Debito Specificato di tale parte o Entità Specificata per un ammontare complessivo non inferiore all'Importo di Soglia (specificato nella Parte I del Prospetto allegato) che ha fatto sì che tale De-

bito Specificato sia divenuto o possa diventare in quel momento suscettibile, d'essere dichiarato scaduto e pagabile, in forza degli accordi o strumenti *de qua*, prima di quanto sarebbe altrimenti scaduto e dovuto, oppure (2) la mancata effettuazione alla scadenza, a opera della parte o dell'Entità specificata in ipotesi, di uno o più pagamenti per un importo complessivo non inferiore all'Importo di Soglia secondo quanto previsto dagli accordi o strumenti in ipotesi (trascorso il periodo di grazia eventualmente previsto);

vii) *Fallimento*. La parte o una qualsiasi Entità Specificata: (1) sia sciolta; (2) risulti insolvente o sia incapace o ammetta per iscritto di non essere in grado di far fronte alle proprie obbligazioni; (3) effettui una cessione generale, un concordato fallimentare o preventivo con o a beneficio dei propri creditori; (4) istituisca o subisca procedimento giudiziario per sentir pronunciare sentenza dichiarativa di insolvenza o fallimento o eventuale altro provvedimento giudiziario a norma di leggi sul fallimento, sull'insolvenza o su altra analoga materia influente sui diritti dei creditori, ovvero venga presentata istanza per la liquidazione della parte o dell'Entità Specificata e, nel caso in cui tale procedimento sia iniziato o tale istanza sia presentata, tale procedimento o istanza (A) determini una sentenza dichiarativa di insolvenza o fallimento o la presentazione di un ricorso giudiziario o la pronuncia di una ingiunzione Specificata o (B) non sia pronunciata sentenza assolutoria, liberatoria, sospensiva o limitativa, a seconda del caso, nel termine di trenta giorni dall'istituzione del procedimento o della presentazione dell'istanza; (5) abbia fatto approvare una delibera per la propria liquidazione; (6) richieda o subisca la nomina di un amministratore, liquidatore, curatore, commissario o altro analogo funzionario su essa parte o su tutti o sostanzialmente tutti i suoi beni (indipendentemente dalla durata di tale nomina, dall'eventuale immediata assunzione di obbligazioni da parte di altro ente o dal verificarsi e protrarsi di altro evento di cui alla presente clausola (6)); (7) si verifichi, rispetto alla parte o all'Entità Specificata, un qualsiasi evento che, secondo le leggi vigenti in una qualsiasi giurisdizione, abbia effetto analogo a uno qualsiasi degli eventi specificati nelle clausole da (1) a (6); ovvero (8) intraprenda qualsiasi azione promotrice di uno qualsiasi degli atti nella presente clausola elencati, o indicante il suo assenso, approvazione o acquiescenza a esso;

eccezion fatta per l'ipotesi delle clausole (1) o (5) o, nella misura in cui si riferisca a tali clausole, della clausola (8), ai fini di consolidamento, concentrazione o fusione che non costituiscano un evento descritto nel seguito al capoverso viii; ovvero

viii) *Fusione senza assunzione di obbligazioni*.

La parte si consolidi, si concentri o si fonda con altra entità ovvero trasferisca ad altra entità tutti o sostanzialmente tutti i propri beni e, all'atto del consolidamento, concentrazione, fusione o trasferimento in ipotesi,

(1) l'entità risultante, incorporante o beneficiaria del trasferimento non si assuma tutte le obbligazioni contratte dalla parte in base al Presente Accordo, in forza della legge ovvero ai sensi di un soddisfacente accordo per l'altra parte contraente; ovvero

(2) i benefici di eventuali Documenti con Funzione di Garanzia relativi al presente Accordo non si estendano (senza consenso dell'altra parte) all'e-

secuzione da parte dell'entità risultante, incorporante o beneficiaria delle obbligazioni che derivano dal presente Accordo.

b) *Casi di risoluzione*. Il verificarsi in qualsiasi momento, rispetto a una delle parti contraenti o, se del caso, a un'Entità Specificata di tale parte, di un evento qui di seguito specificato costituisce « Illiceità » nel caso che l'evento sia specificato nel seguente capo (i), « Caso Tributario » nel caso che l'evento sia specificato nel seguente capo (ii), un « Caso Tributario derivante da Fusione » se l'evento sia specificato nel seguente (iii), o un « Caso di Credito derivante da Fusione nel caso che l'evento sia specificato nel seguente capo (iv):

i) *Illiceità*. A causa dell'entrata in vigore o di una modifica a una qualsiasi legge vigente in materia posteriormente alla data in cui sia stata stipulata la Transazione Swap in ipotesi, ovvero a causa della promulgazione o eventuali modifiche dell'interpretazione di una qualsiasi legge vigente in materia da parte di corti di giustizia, tribunali o enti normativi giuridicamente competenti, per la parte in questione (a tal fine detta « Parte Interessata ») diventa illecito (tranne il caso che il fatto consegua a una violazione della Parte Interessata della Sezione 4(b)):

(1) adempiere una qualsiasi obbligazione — assoluta o condizionata — ad effettuare un pagamento o a ricevere un pagamento rispetto alla Transazione Swap o conformarsi a qualsiasi altra disposizione di carattere sostanziale prevista nel Presente Accordo in relazione alla Transazione Swap in ipotesi; ovvero

(2) adempiere, anche nel caso dell'Entità Specificata, una qualsiasi obbligazione condizionata o d'altra natura, che la parte (o l'Entità Specificata) abbia contratto ai sensi di un qualsiasi Documento con Funzione di Garanzia relativo a detta Transazione Swap;

ii) *Caso Tributario*.

(i) La parte (che sarà la « Parte interessata ») sarà tenuta alla prossima Data di Pagamento Programmato a pagare all'altra parte un importo aggiuntivo rispetto a una Imposta Risarcibile di cui alla Sezione 2(d)(i)(4) (tranne che rispetto agli interessi di cui alla Sezione 2(e)) in conseguenza di una Modifica alla Legislazione Tributaria; o

(ii) esiste la probabilità sostanziale che la parte (che sarà la « Parte Interessata ») sia tenuta alla prossima Data di Pagamento Programmato a pagare all'altra parte un importo aggiuntivo rispetto a un'Imposta Risarcibile di cui alla Sezione 2(d)(i)(4) (tranne che rispetto agli interessi di cui alla Sezione 2(e)) e tale sostanziale probabilità consegua a un'azione iniziata da un'autorità tributaria ovvero avviata in una corte di giustizia competente dopo la data di stipulazione della Transazione Swap (anche se detta azione non fosse stata intrapresa nei confronti di una parte del presente Accordo);

iii) *Caso Tributario derivante da Fusione*. La parte (la « Parte Onerata ») alla prossima Data di Pagamento Programmato (1) sarà tenuta a pagare un importo aggiuntivo rispetto a un'Imposta Risarcibile di cui alla Sezione 2(d)(i)(4) (tranne che rispetto agli interessi di cui alla Sezione 2(e)) oppure (2) riceverà un pagamento da cui sia stato detratto o ritenuto un importo per una qualsiasi Imposta Risarcibile rispetto alla quale l'altra parte non sia tenuta a pagare un importo aggiuntivo, tanto nell'uno quanto nell'altro caso in conseguenza del con-

solidamento, concentrazione o fusione di una parte con una terza entità (che sarà la « Parte Interessata ») oppure del trasferimento a tale terza entità di tutti o sostanzialmente tutti i suoi beni patrimoniali, quando tale azione non costituisca evento descritto nella Sezione 5(a)(viii); oppure a

iv) *Caso di Credito derivante da Fusione*. Se il « Caso di Credito derivante da Fusione » si applica alla parte secondo quanto specificato nella Parte I del Prospetto Allegato, detta parte « X », si consolida, si concentra o si fonde con una terza entità, ovvero trasferisce ad essa tutti o sostanzialmente tutti i propri beni patrimoniali, e tale azione non costituisce un evento descritto nella Sezione 5(a)(viii), ma la capacità di credito dell'entità risultante, sopravvivente o beneficiaria (che sarà la Parte Interessata) viene ad essere sostanzialmente più debole di quella di X immediatamente precedente all'azione medesima.

c) *Caso di Inadempienza e Illiceità*. Se un evento o circostanza che altrimenti costituirebbe o darebbe luogo a un Caso di Inadempienza, costituisse anche un'Illiceità, tale evento o circostanza andrà trattato come Illiceità e non costituirà Caso di Inadempienza.

6. *Risoluzione anticipata.*

a) *Rescissione a seguito di Caso di Inadempienza*. Se in qualsiasi momento si verificasse e poi si protrasse un Caso d'Inadempienza rispetto a una delle due parti (la « Parte Inadempiente »), l'altra parte avrà facoltà, con preavviso non inferiore ai 20 giorni da inviarsi alla Parte Inadempiente, specificando il Caso di Inadempienza applicabile, di designare un giorno quale Data di Risoluzione Anticipata rispetto a tutte le Transazioni Swap in essere, fermo restando che dovrà ritenersi immediatamente avverata una Data di Risoluzione Anticipata rispetto a tutte le Transazioni Swap al verificarsi di un Caso di Inadempienza tra quelli previsti nella Sezione 5(a)(vii)(1), (2), (3), (5), (6), (7) o (8) e a partire dal momento immediatamente precedente l'avvio del relativo procedimento o la presentazione della relativa istanza al verificarsi di un Caso di Inadempienza secondo la Sezione 5(a)(vii)(4).

b) *Diritto a rescindere a seguito di Caso di Risoluzione.*

i) *Comunicazione*. Al verificarsi di un Caso di Risoluzione, la Parte Interessata, non appena venuta a conoscenza della circostanza, ne deve dare comunicazione all'altra parte, precisando la natura di tale Caso di Risoluzione e le relative Transazioni Interessate. La Parte Interessata deve comunicare, inoltre, all'altra parte quelle altre informazioni riguardanti detto Caso di Risoluzione che l'altra parte possa motivatamente richiedere.

ii) *Trasferimento per evitare un Caso di Risoluzione*. Qualora si verificasse una illiceità secondo la Sezione 5(b)(i)(1) o un Caso Tributario e vi fosse una sola Parte Interessata, o qualora si verificasse un Caso Tributario derivante da Fusione e la Parte Onerata fosse la Parte Interessata, la Parte Interessata dovrà, quale condizione all'esercizio del suo diritto di designare una Data di Risoluzione Anticipata secondo la Sezione 6(b)(iv), esercitare la massima diligenza (senza che ciò richieda alla parte stessa di subire una perdita tranne spese occasionali non sostanziali) per trasferire entro giorni 20 dall'aver dato comunicazione a norma della Sezione 6(b)(i) tutti i diritti e le obbligazioni che le derivano

dal presente Accordo rispetto alle Transazioni Interessate a un altro dei suoi uffici, filiali o consociate in modo che cessi di esistere tale Caso di Risoluzione.

Qualora la Parte Interessata non fosse in grado di effettuare tale trasferimento, ne darà comunicazione all'altra parte entro il medesimo termine massimo di giorni 20, e a quel momento l'altra parte avrà facoltà di effettuare il trasferimento in ipotesi entro il termine di 30 giorni dall'effettuazione della comunicazione prevista nella Sezione 6(b)(i).

Qualsiasi trasferimento di tal natura operato da una delle parti a norma della presente Sezione 6(b)(ii) sarà soggetto e condizionato dal previo consenso scritto dell'altra parte, consenso che non sarà motivatamente negato purché le regole interne di tale altra parte in vigore al momento le consentano di stipulare transazioni swap con il cessionario nei termini proposti.

iii) *Due Parti Interessate*. Qualora si verificasse un'Illiceità secondo la Sezione 5(b)(i)(1) o un Caso Tributario e fossero due le Parti Interessate, ciascuna parte si adopererà con la massima diligenza per raggiungere un accordo, entro giorni 30 da una comunicazione in tal senso effettuata a norma della Sezione 6(b)(i), sugli interventi che farebbero cessare di esistere il Caso di Risoluzione.

iv) *Diritto di rescissione*. Qualora,

(1) un trasferimento previsto alla Sezione 6(b)(ii) o un accordo previsto alla Sezione 6(b)(iii), a seconda del caso, non fosse stato effettuato rispetto a tutte le Transazioni Interessate nel termine di 30 giorni successivi alla data in cui una Parte Interessata abbia dato comunicazione secondo la Sezione 6(b)(i); ovvero

(2) si fossero verificati un'Illiceità secondo la Sezione 5(b)(i)(2) o un Caso di Credito derivante da Fusione, o un Caso Tributario derivante da Fusione e la Parte Onerata non fosse la Parte Interessata,

l'una o l'altra parte nel caso di Illiceità, la Parte Onerata nel Caso Tributario o la parte che non sia la Parte Interessata nel Caso di Credito di Fusione, avrà facoltà, mediante comunicazione entro e non oltre il termine di giorni 20 all'altra parte e purché il relativo Caso di Risoluzione sia ancora in essere, di designare un giorno come Data di Risoluzione Anticipata rispetto a tutte le Transazioni Interessate.

c) *Effetto della designazione*.

i) Qualora sia data comunicazione designante una Data di Risoluzione Anticipata secondo la Sezione 6(a) o (b), la risoluzione anticipata si avrà alla data così designata, quand'anche alla relativa Data di Risoluzione Anticipata non permanesse il relativo Caso di Inadempienza o Caso di Risoluzione.

ii) Al momento in cui diventa operante la comunicazione designante una Data di Risoluzione Anticipata (o il verificarsi automatico di una Data di Risoluzione Anticipata), cesseranno, ma senza pregiudizio alcuno per le altre norme del Presente Accordo, le obbligazioni delle parti a effettuare ulteriori pagamenti ai sensi della Sezione 2(a)(i) rispetto alle Transazioni Cessate.

d) *Calcoli*.

i) *Estratto conto*. A seguito dell'avverarsi di una Data di Risoluzione Anticipata, ciascuna parte effettuerà i calcoli (compreso quello dei tassi di interes-

se applicabili) che la riguardano secondo quanto contemplato nella Sezione 6(e) e fornirà all'altra parte un estratto conto (1) dimostrante, in ragionevole dettaglio, tali calcoli (comprese tutte le relative quotazioni) e (2) illustrante i dettagli del relativo conto al quale qualsiasi pagamento dovutole secondo la Sezione 6(e) debba essere accreditato. In assenza di conferma scritta di una quotazione ottenuta per determinare una Quotazione di Mercato presso la fonte che fornisce tale quotazione, le registrazioni contabili della parte che abbia ottenuto la quotazione stessa costituiranno prova conclusiva dell'esistenza e dell'esattezza della quotazione.

ii) *Data di scadenza.* L'ammontare che dai calcoli risulta dovuto secondo la Sezione 6(e) sarà pagabile il giorno indicato dalla comunicazione dell'ammontare dovuto (nel caso di una Data di Risoluzione Anticipata che fosse designata o ritenuta avverata in conseguenza di un Caso di Inadempienza) e non oltre il giorno che segua di due Giornate Lavorative il giorno in cui detta comunicazione di scadenza dell'ammontare entri in vigore (nel caso di una Data di Risoluzione Anticipata che sia designata a seguito di un Caso di Risoluzione). Tale ammontare sarà corrisposto unitamente a (nella misura consentita dalle leggi vigenti in materia) i relativi interessi nella Divisa di Risoluzione a partire dalla relativa Data di Risoluzione Anticipata (compresa) fino alla relativa data di scadenza (esclusa), da calcolarsi come segue:

(1) se è stata data comunicazione designante una Data di Risoluzione Anticipata o si ritiene avverata una Data di Risoluzione Anticipata, come conseguenza, nell'uno o nell'altro caso, di un Caso di Inadempienza, al Tasso di Mora; oppure

(2) se è stata data comunicazione designante una Data di Risoluzione Anticipata in conseguenza di un Caso di Risoluzione, al Tasso di Mora meno l'1% annuo.

Tali interessi andranno calcolati su base giornaliera composta e in base al numero effettivo di giorni trascorsi.

e) *Pagamento a Risoluzione Anticipata.*

i) *Parte Inadempiente o una sola Parte Interessata.* Se è stata data comunicazione designante una Data di Risoluzione Anticipata o se è ritenuta avverata una Data di Risoluzione Anticipata ed esiste una Parte Inadempiente o una sola Parte Interessata, l'altra parte stabilirà l'Importo di Regolamento rispetto alle Transazioni Cessate e:

(1) se esiste una Parte Inadempiente, la Parte Inadempiente pagherà all'altra la differenza, se numero positivo, tra (A) la somma dell'Importo di Regolamento e dell'Equivalentente nella Divisa di Risoluzione degli Importi Insoluti dovuti all'altra parte, e (B) l'Equivalentente nella Divisa di Risoluzione degli Importi Insoluti dovuti alla Parte Inadempiente; e

(2) se esiste una Parte Interessata, il pagamento da effettuarsi dovrà essere pari a (A) la somma di detto Importo di Regolamento e l'Equivalentente nella Divisa di Risoluzione degli Importi Insoluti dovuti alla parte che abbia determinato l'Importo di Regolamento (« X »), meno (B) l'Equivalentente nella Divisa di Risoluzione degli Importi Insoluti dovuti alla parte che non abbia determinato l'importo di Regolamento (« Y »).

ii) *Due Parti Interessate*. Se viene data comunicazione di Data di Risoluzione Anticipata e le Parti Interessate sono due, ciascuna di esse determinerà un Importo di Regolamento rispetto alle Transazioni Cessate e il pagamento da effettuarsi sarà pari a (1) la somma di (A) metà della differenza tra l'Importo di Regolamento della parte con l'Importo di Regolamento maggiore (« X ») e l'Importo di Regolamento della parte con l'Importo di Regolamento minore (« Y ») più (B) l'Equivalente nella Divisa di Risoluzione degli Importi Insoluti dovuti a X meno (2) l'Equivalente nella Divisa di Risoluzione degli Importi Insoluti dovuti a Y.

iii) *Parte Debitrice*. Se l'importo calcolato come da Sezione 6(e)(i)(2) o (ii) è un numero positivo, Y pagherà tale importo a X; se detto importo è un numero negativo, X pagherà il valore assoluto di tale importo a Y.

iv) *Rettifiche per fallimento*. In circostanze in cui sia ritenuta avverata una Data di Risoluzione Anticipata, l'importo determinato alla Sezione 6(e)(i) subirà quelle rettifiche che siano idonee e permesse dalla legge al fine di rispecchiare eventuali pagamenti effettuati da una parte all'altra a norma del Presente Accordo (e trattenute da detta altra parte) per il periodo avente inizio alla relativa Data di Risoluzione Anticipata e termine alla data di pagamento determinata secondo la Sezione 6(d)(ii).

v) *Preventivo di perdita*. Le parti convengono che gli importi recuperabili a norma della presente Sezione 6(e) costituiscono un ragionevole preventivo di perdita e non una penale. Tali importi sono pagabili per la perdita di profitto e per la perdita di tutela contro rischi futuri, e, tranne che per quanto previsto in diverso senso nel Presente Accordo, né l'una né l'altra parte avranno diritto a recuperare altri risarcimenti per danni in conseguenza di dette perdite.

7. *Trasferimento*.

Ferme restando la Sezione 6(b) e altre eccezioni previste nel Prospetto allegato, né il Presente Accordo né qualsiasi diritto o obbligazione oggetto del Presente Accordo potranno esser trasferiti da nessuna delle due parti senza previo consenso scritto dell'altra (se non in ragione di un consolidamento o concentrazione o fusione con una terza entità, o di cessione di tutti o sostanzialmente tutti i suoi beni a detta terza entità) e qualsiasi preteso trasferimento senza consenso sarà nullo.

8. *Divisa contrattuale*.

a) *Pagamento nella Divisa Contrattuale*. Ciascun pagamento previsto dal Presente Accordo sarà effettuato nella divisa specificata nel Presente Accordo per quel pagamento (la « Divisa Contrattuale »). Nella misura consentita dalle leggi vigenti in materia, nessuna obbligazione a effettuare pagamenti a norma del Presente Accordo nella Divisa Contrattuale sarà estinta o soddisfatta da offerte di pagamento in valuta diversa dalla Divisa Contrattuale, tranne nella misura in cui da tale offerta di pagamento derivi l'effettivo ricevimento, da parte del contraente al quale il pagamento sia dovuto e il quale agisca diligentemente e in buona fede per la conversione dalla divisa offerta alla Divisa Contrattuale, dell'intero ammontare nella Divisa Contrattuale di tutti gli importi dovuti a fronte del Presente Accordo. Se, per qualsiasi motivo, l'ammontare nella Divisa

Contrattuale in tal modo ricevuto risultasse inferiore all'ammontare dovuto nella Divisa Contrattuale a norma del Presente Accordo, la parte tenuta al pagamento pagherà immediatamente, nella misura consentita dalle leggi vigenti in materia, quell'importo aggiuntivo nella Divisa Contrattuale che fosse necessario per compensare la differenza in meno. Se per qualsiasi motivo l'importo nella Divisa Contrattuale così ricevuto superasse l'ammontare dovuto nella Divisa Contrattuale a fronte del Presente Accordo, il contraente che riceve il pagamento sollecitamente rimborserà detto ammontare in eccesso.

b) *Sentenze*. Nella misura consentita dalle leggi vigenti in materia, qualora venisse pronunciata sentenza o ingiunzione denominata in una valuta diversa dalla Divisa Contrattuale (i) per il pagamento di un importo dovuto a norma del Presente Accordo, (ii) per il pagamento di un importo relativo a una risoluzione anticipata a norma del Presente Accordo o (iii) rispetto a una sentenza o ingiunzione di un diverso foro per il pagamento di un importo descritto nei precedenti punti (i) e (ii), il contraente ricorrente per il recupero, dopo il recupero *in toto* dell'importo complessivo a cui ha diritto in forza della pronunciata sentenza o ingiunzione, avrà diritto a ricevere immediatamente dall'altro contraente l'importo dell'eventuale differenza in meno nella Divisa Contrattuale ricevuta da detto contraente in conseguenza di somme pagate nella diversa divisa e sollecitamente rimborserà all'altro contraente qualsiasi differenza in eccesso nella Divisa Contrattuale ricevuta da detto contraente in conseguenza di somme pagate nella suddetta diversa divisa qualora la differenza in meno o in più in ipotesi derivasse o risultasse da un'eventuale variazione tra il rapporto di cambio al quale la Divisa Contrattuale è stata convertita nella divisa espressa nella sentenza o ordinanza ai fini di tale sentenza o ordinanza e il rapporto di cambio al quale detto contraente fosse in grado, agendo diligentemente e in buona fede nel convertire la divisa ricevuta nella Divisa Contrattuale, di acquistare la Divisa Contrattuale con l'ammontare nella divisa giudiziariamente espressa effettivamente ricevuto dal contraente stesso. Il termine « rapporto di cambio » comprende anche, senza limitazione alcuna, eventuali sovrapprezzi e costi di cambio dovuti in relazione o all'acquisto della Divisa Contrattuale o alla conversione nella Divisa Contrattuale.

c) *Obbligazioni*. Nella misura consentita dalle leggi vigenti in materia, queste obbligazioni costituiscono obbligazioni separate e indipendenti rispetto alle altre obbligazioni previste dal Presente Accordo, saranno eseguibili giudiziariamente come cause separate e indipendenti, potranno essere fatte valere nonostante eventuali dilazioni concesse dalla parte alla quale il pagamento è dovuto e non saranno intaccate né da pronunciata sentenza, né da ricorso di parte, né da prove addotte in merito a qualsiasi altro importo dovuto a fronte del Presente Accordo.

d) *Dimostrazione di perdite*. Ai fini della presente Sezione 8, sarà sufficiente a una parte contraente dimostrare che avrebbe subito una perdita qualora fosse stato effettuato realmente un cambio valutario o un acquisto di valuta.

9. *Disposizioni varie.*

a) *Interezza dell'Accordo*. Il Presente Accordo costituisce la totalità delle pattuizioni e delle intese tra le parti in merito alla materia che ne è oggetto e an-

nulla e sostituisce tutte le precedenti comunicazioni a voce e per iscritto intercorse in merito.

b) *Emendamenti*. Emendamenti, modifiche, rinunzie di sorta rispetto al Presente Accordo non sono efficaci se non resi per iscritto, sottoscritti da ciascuno dei contraenti o confermati per scambio di telex.

c) *Sopravvivenza di obbligazioni*. Tranne per quanto previsto dal Presente Accordo nella Sezione 6(c)(ii), le obbligazioni assunte dalle parti con il Presente Accordo sopravviveranno alla cessazione di qualsiasi Transazione Swap.

d) *Cumulatività dei rimedi*. Tranne per quanto previsto dal Presente Accordo, i diritti, i poteri, i rimedi e i privilegi previsti dal Presente Accordo sono cumulativi e non precludono l'esercizio di qualsiasi diritto, potere, rimedio e privilegio previsto dalla legge.

e) *Copie conformi e conferme*.

i) Il Presente Accordo potrà essere stipulato in copie conformi ciascuna delle quali sarà ritenuta originale.

ii) Una Conferma potrà essere sottoscritta in copie conformi o creata per scambio di telex, ed entrambe le soluzioni saranno sufficienti a tutti i fini a dimostrare una vincolante integrazione del Presente Accordo. In ogni copia di conferma o telex andrà specificato che si tratta di una Conferma.

f) *Irrinunziabilità dei diritti*. Il mancato o ritardato esercizio di uno o più diritti, poteri o privilegi del Presente Accordo non darà luogo a presunzione di rinunzia, né l'eventuale esercizio isolato o parziale di qualsiasi diritto, potere o privilegio farà presumere che sia così precluso il successivo o ulteriore esercizio di quel diritto, potere o privilegio, o l'esercizio di qualsiasi altro diritto, potere o privilegio.

g) *Titoli*. I titoli utilizzati nel Presente Accordo servono esclusivamente per comodità di riferimento e non possono influire sull'interpretazione, né possono esser presi in considerazione nell'interpretazione del Presente Accordo.

10. *Contraenti Multifiliale*.

Qualora un contraente nella Parte 4 del Prospetto Allegato fosse specificato come Contraente Multifiliale, tale Contraente Multifiliale avrà facoltà di effettuare e ricevere pagamenti a fronte di qualsiasi Transazione Swap tramite una qualsiasi delle sue filiali o uffici elencati nel Prospetto Allegato (ciascuno detto « Filiale »). La Filiale tramite la quale il contraente effettua e riceve i pagamenti ai fini di una qualsiasi Transazione Swap sarà specificata nella relativa Conferma e qualsiasi cambiamento di Filiale a tal fine richiede previo consenso scritto dell'altro contraente. Ciascun Contraente Multifiliale attesta all'altro Contraente che, indipendentemente dalla sede del pagamento, le obbligazioni di ciascuna Filiale sono a tutti i fini del Presente Accordo le obbligazioni dello stesso Contraente Multifiliale. Tale attestazione si intenderà ripetuta da parte del Contraente Multifiliale in ipotesi in ciascuna data alla quale sia stipulata una Transazione Swap.

11. Costi.

Una Parte Inadempiente manleverà e manterrà indenne l'altra parte, a richiesta, da e contro tutti i ragionevoli costi vivi, comprese spese legali e Imposte di Bollo, che l'altra parte avrà sostenuto a causa dell'esecuzione giudiziaria e della tutela dei propri diritti a norma del Presente Accordo ovvero a causa della risoluzione anticipata di qualsiasi Transazione Swap, compresi anche, ma senza limitazione alcuna, i costi di riscossione.

12. Comunicazioni.

a) *Efficacia.* Qualsiasi avviso o comunicazione relativi al Presente Accordo si considerano validamente pervenuti a una parte contraente se per iscritto e recapitati di persona, se spediti in plico documentato o raccomandato (per via aerea se all'estero) o equivalente (con ricevuta di ritorno) o per corriere in giornata ovvero per telex (con conferma di ricevimento) all'indirizzo o numero di telex specificati nella Parte 4 del Prospetto Allegato. La comunicazione sarà efficace:

i) se recapitata a mano o spedita per corriere in giornata, nel giorno in cui sia recapitata (o, qualora quel giorno non fosse un giorno in cui le banche di credito ordinario sono aperte nella località precisata nell'indirizzo per le comunicazioni fornite dal destinatario (Giorno Lavorativo Locale) ovvero, se recapitata dopo la chiusura degli sportelli in un Giorno Lavorativo Locale, il primo giorno successivo che sia un Giorno Lavorativo Locale); o

ii) se inviata per telex, nel giorno in cui sia ricevuta la conferma di ricevimento del destinatario (o, qualora quel giorno non fosse un Giorno Lavorativo Locale o se dopo la chiusura degli sportelli di un Giorno Lavorativo Locale, il primo giorno successivo che sia un Giorno Lavorativo Locale); o

iii) se inviata in plico documentato o raccomandato (per via aerea se all'estero) o equivalente (con ricevuta di ritorno), tre Giorni Lavorativi Locali dopo la spedizione se l'indirizzo per comunicazioni al destinatario si trova nel medesimo paese del luogo di spedizione e, altrimenti, sette Giorni Lavorativi Locali dopo la spedizione.

b) *Cambio di indirizzo.* L'una e l'altra parte hanno facoltà, mediante comunicazione all'altra parte, di modificare l'indirizzo o il numero di telex a cui far pervenire le comunicazioni ad essa dirette.

13. Legge applicabile e foro competente.

a) *Legge applicabile.* Il Presente Accordo sarà governato e interpretato in conformità con la legislazione specificata nella Parte 4 del Prospetto allegato.

b) *Foro competente.* Rispetto a qualsiasi causa, azione o procedimento legale attinente al Presente Accordo (« Procedimento »), ciascuna parte irrevocabilmente:

i) si assoggetta alla competenza delle corti di giustizia inglesi se è dichiarato espressamente che il Presente Accordo è regolato dal diritto inglese, oppure alla competenza non esclusiva delle corti di giustizia dello Stato di New York e della United States District Court con sede nel Borough di Manhattan a New York City se è dichiarato espressamente che il Presente Accordo è regolato dalle leggi dello Stato di New York; e

ii) rinunzia a qualsiasi eccezione essa parte possa avere in qualsiasi momento relativa alla scelta di tali corti come sede di processo per competenza territoriale, rinunzia a impugnare il Procedimento per vizio di competenza del foro e ulteriormente rinunzia al diritto di eccepire, rispetto a detto Procedimento, che quella corte sia priva di giurisdizione nei suoi confronti.

Nulla di quanto contenuto nel Presente Accordo preclude all'una o all'altra parte l'avvio del Procedimento in qualsiasi altro foro (al di fuori, se espressamente dichiarato che questo Accordo sia regolato dal diritto inglese, dagli Stati Contraenti, come definiti dalla Sezione 1(3), del Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 o sua modifica, estensione o riformulazione in vigore al momento) né l'avvio del Procedimento in uno o più fori precluderà l'avvio del Procedimento in qualsiasi altro foro.

c) *Notifica di atti giudiziari.* Ciascuna parte irrevocabilmente incarica il Procuratore Domiciliatario (se) specificato a fianco del suo nome nella Parte 4 del Prospetto Allegato di ricevere, per suo conto e in suo nome, atti giudiziari relativi a qualsiasi Procedimento. Se per qualche motivo il Procuratore Domiciliatario di una parte non sia in grado di agire in tal senso, la parte ne darà sollecitamente comunicazione all'altra parte e, entro giorni 30, nominerà un procuratore domiciliatario sostitutivo che sia di gradimento all'altra parte. Le parti irrevocabilmente consentono alla notifica di atti giudiziari nei modi previsti per le comunicazioni nella Sezione 12. Nulla di quanto contenuto nel Presente Accordo intaccherà il diritto dell'una e dell'altra parte di notificare atti giudiziari secondo altre modalità consentite per legge.

d) *Rinunzia a immunità.* Ciascuna parte irrevocabilmente rinunzia, nella misura più ampia consentita dalle leggi vigenti in materia, rispetto a sé e ai propri proventi, ricavi e cespiti (indipendentemente dal loro uso o destinazione), a qualsiasi immunità per motivi di sovranità o di analoga natura da (i) azione legale, (ii) competenza di qualsiasi corte di giustizia, (iii) riparazione a mezzo di ingiunzione o ordinanza per adempimenti specifici o per il recupero di beni immobili, (iv) sequestro dei propri beni (sia prima che dopo pronunciata sentenza) e (v) esecuzione anche se forzata di qualsiasi sentenza, alla quale immunità la parte stessa o i suoi proventi o beni patrimoniali potrebbero altrimenti aver diritto in qualsiasi Procedimento presso qualsiasi foro, e irrevocabilmente conviene, nella misura consentita dalle leggi vigenti in materia, di non invocare tale immunità di qualsiasi Procedimento.

14. *Definizioni.*

Nel Presente Accordo il termine:

« *Parte Interessata* » ha il significato precisato nella Sezione 5(b).

« *Transazione Interessata* » significa (a) rispetto a un Caso di Risoluzione consistente in Illiceità, Caso Tributario o Caso Tributario in Fusione, tutte le Transazioni Swap interessate dal verificarsi di detto Caso di Risoluzione e (b) rispetto a ogni altro Caso di Risoluzione, tutte le Transazioni Swap.

« *Consociata* » significa, fermo restando il disposto della Parte 4 del Prospetto allegato, in relazione a qualsiasi persona, una qualsiasi entità controllata direttamente o indirettamente dalla persona, una qualsiasi entità che controlli direttamente o indirettamente la persona o una qualsiasi entità che sia con la

persona sotto comune controllo. A tale fine, « controllo » di una qualsiasi entità o persona significa la proprietà della maggioranza dei poteri di voto dell'entità o persona in questione.

« *Parte Onerata* » ha il significato precisato nella Sezione 5(b).

« *Giorno Lavorativo* » significa (a) in relazione a pagamenti dovuti secondo la Sezione 2(a)(i), un giorno in cui le banche di credito ordinario e i mercati valutari siano aperti nel luogo o luoghi precisati nella relativa Conferma e (b) in relazione a ogni altro pagamento, un giorno in cui le banche di credito ordinario e i mercati valutari siano aperti nel luogo in cui è situato il relativo conto e, se diverso, nella principale piazza finanziaria della divisa di tale pagamento.

« *Modifica alle Leggi Tributarie* » significa l'approvazione, la promulgazione, l'esecuzione o la ratifica, ovvero qualsiasi cambiamento o emendamento, di una qualsiasi legge (o dall'applicazione o interpretazione ufficiale di qualsiasi legge) che si verificassero contestualmente o successivamente alla data in cui viene stipulata la relativa Transazione Swap.

« *Assenso* » comprende un assenso, approvazione, azione, autorizzazione, esenzione, notifica, inoltro, registrazione o permesso valutario.

« *Caso di Credito in Fusione* » ha il significato precisato nella Sezione 5(B).

« *Documento con Funzione di Garanzia* » significa qualsiasi accordo o strumento specificato come tale nel Presente Accordo.

« *Tasso di Mora* » significa una percentuale annua pari al costo (senza necessità di prova o dimostrazione dell'eventuale costo effettivo) per il prenditore (da questi attestato) ai fini del finanziamento dell'importo in questione più 1% annuo.

« *Parte Inadempiente* » ha il significato precisato nella Sezione 5(a).

« *Illiceità* » ha il significato precisato nella Sezione 5(b).

« *Imposta Riscarcibile* » significa qualsiasi Imposta tranne un'Imposta che non verrebbe a gravare su un pagamento oggetto del Presente Accordo se non fosse per un'attuale o precedente connessione tra la competenza degli organi dello Stato o dell'autorità tributaria che abbia decretato tale Imposta e il prenditore del pagamento in ipotesi o persona a detto prenditore collegata (compresa anche, ma senza limitazione alcuna, l'eventuale connessione derivante dall'essere o esser stato il prenditore in ipotesi o persona ad esso collegata cittadino o residente nel territorio di tale competenza, ovvero dal suo essere o esser stato costituito societariamente, presente o impegnato in un'attività commerciale o d'impresa in detto territorio, ovvero dal suo avere o aver avuto un esercizio permanente o stabile sede d'impresa nel territorio medesimo, a esclusione però di una connessione che derivasse esclusivamente dall'aver tale prenditore o persona collegata stipulato, scambiato o fatto eseguire giudiziariamente il Presente Accordo o un Documento con Funzione di Garanzia o adempiuto alle obbligazioni che gliene derivano o ricevuto pagamenti in forza di esso accordo o documento).

« *Legge* » comprende qualsiasi trattato, legge, norma o regolamento (anche se modificati, nel caso di materia tributaria, dalla prassi della pubblica autorità tributaria competente) e « legittimo » o « illegittimo » verranno interpretati di conseguenza.

« *Perdita* » significa, rispetto a una Transazione Cessata e a un contraente, un importo pari all'intero ammontare (espresso come ammontare positivo) richiesto, secondo quanto determinato alla relativa Data di Risoluzione Anticipata (o, qualora la Data di Risoluzione Anticipata fosse da ritenersi avverata, non appena ciò fosse materialmente possibile nel prosieguo) dal contraente in buona fede per risarcirlo da eventuali perdite e costi (compreso il lucro cessante e i costi del finanziamento, ma ad esclusione delle spese legali e di altri costi vivi) a cui potrebbe andare incontro in conseguenza della cessazione anticipata delle obbligazioni gravanti sulle parti rispetto alla Transazione Cessata. Qualora un contraente stabilisse che da tale cessazione anticipata avrebbe ricavato guadagno o beneficio, la Perdita del contraente in questione sarà un ammontare (espresso come ammontare negativo) pari all'ammontare del guadagno o beneficio determinato dal contraente medesimo.

« *Quotazione di Mercato* » significa, rispetto a una Transazione Cessata e al contraente che effettui la determinazione, un importo (anche se negativo) stabilito in base alle quotazioni enunciate dai Reference Market Makers per l'ammontare che sarebbe o sarebbe stato pagabile alla relativa Data di Risoluzione Anticipata dal contraente della Transazione Cessata che effettui la determinazione (da esprimersi come ammontare negativo), in considerazione di un accordo tra detto contraente e il Reference Market Maker che effettui la quotazione e condizionatamente alla documentazione che essi possano in buona fede concordare, con la relativa Data di Risoluzione Anticipata quale data di inizio di detto accordo (o, se posteriore, la data precisata come data di entrata in vigore di detta Transazione Cessata nelle relative Conferme), che avrebbe l'effetto di preservare a favore del contraente in questione l'equivalente economico delle obbligazioni di pagamento a carico delle parti a norma della Sezione 2(a)(i) rispetto a quella Transazione Cessata che, se non fosse per l'avverarsi della relativa Data di Risoluzione Anticipata, verrebbe a scadenza successivamente alla stessa Data di Risoluzione Anticipata (esclusi eventuali Importi Insoluti rispetto alla Transazione Cessata, ma compresi anche, e senza limitazione alcuna, eventuali importi che, se non fosse per l'avverarsi della relativa Data di Risoluzione Anticipata, sarebbero stati pagabili (nell'ipotesi che fosse stata soddisfatta ogni condizione del caso) successivamente a tale Data di Risoluzione Anticipata con riferimento al periodo in cui la medesima Data di Risoluzione Anticipata si fosse avverata). Il contraente che effettua la determinazione (o se una Data di Risoluzione Anticipata è da ritenersi avverata, nel primo momento possibile. L'ora per la quale tali quotazioni devono ottenersi sarà scelta in buona fede da quel contraente che fosse obbligato a effettuare una determinazione secondo la Sezione 6(e), e altrimenti, sarà concordata tra le parti. Qualora venissero fornite più di tre quotazioni di questo genere, la quotazione di Mercato sarà la media aritmetica dell'Equivalente in Divisa di Risoluzione delle quotazioni stesse, senza considerare le quotazioni aventi il massimo e il minimo valore. Qualora fossero fornite esattamente tre quotazioni del genere, la Quotazione di Mercato sarà la quotazione residua dopo aver scartato le quotazioni aventi il valore massimo e minimo. Qualora fossero fornite meno di tre quotazioni, si intenderà che la Quotazione di Mercato rispetto alla Transazione Cessata in ipotesi non può essere stabilita.

« Ufficio » ha il significato precisato nella Sezione 10.

« Caso Potenziale di Inadempienza » significa qualsiasi evento che, con una comunicazione o con il trascorrere del tempo o con entrambi costituirebbe Caso di Inadempienza.

« Reference Market Makers » significa quattro primari operatori nei relativi mercati di swap scelti in buona fede dalla parte che stabilisce una Quotazione di Mercato (a) tra gli operatori che godono della migliore reputazione creditizia che soddisfino a tutti i criteri che la parte in questione applichi generalmente al momento di decidere se offrire o effettuare la concessione di un credito e (b) nella misura possibile, tra tali operatori che abbiano un ufficio nella medesima città.

« Giurisdizione Competente » significa, rispetto a un contraente, la giurisdizione (a) in cui il contraente sia costituito societariamente, organizzato, gestito e controllato, o si ritenga aver sede, (b) in cui sia ubicata una filiale o ufficio tramite cui il contraente agisca ai fini del Presente Accordo, (c) in cui il contraente stipuli il Presente Accordo e (d) in relazione a qualsiasi pagamento, da o tramite cui tale pagamento viene effettuato.

« Data del Pagamento Programmato » significa una data in cui si renda dovuto un pagamento a norma della Sezione 2(a)(i) rispetto a una Transazione Swap.

« Importo di Regolamento » significa, rispetto a un contraente e a una Data di Risoluzione Anticipata, la somma di:

a) l'Equivalente in Divisa di Risoluzione delle Quotazioni di Mercato (anche se negativo) per ciascuna Transazione Cessata per cui sia stabilita una Quotazione di Mercato; più

b) per ciascuna Transazione Cessata per cui non sia stabilita o non si possa stabilire una Quotazione di Mercato, l'Equivalente in Divisa di Risoluzione della Perdita subita da detto contraente (anche se negativo);

fermo restando che se le parti convengono che un importo possa esser pagabile a norma della Sezione 6(c) a una Parte Inadempiente dall'altra parte, non si terrà alcun conto di un Importo di Regolamento espresso come numero negativo.

« Entità Specifica » ha il significato precisato nella Parte I del Prospetto allegato.

« Indebitamento Specificato » significa, condizionatamente alla Parte I del Prospetto allegato, qualsiasi obbligazione (presente o futura, anche se sopravveniente, a titolo di capitale iniziale o di garanzia o ad altro titolo) relativa al denaro mutuato.

« Swap Specificato » significa, condizionatamente alla Parte I del Prospetto allegato, qualsiasi transazione di swap su tassi di interesse o di divise attualmente in esistenza o successivamente stipulata tra una parte del Presente Accordo (o qualsiasi Entità Specificata) e l'altra parte del Presente Accordo (o qualsiasi Entità Specificata).

« Imposta sul Bollo » significa qualsiasi diritto di bollo, di registrazione, di documentazione o altra imposta analoga.

« Imposta » significa qualsiasi tassa, imposta, prelievo, dazio, sovrattassa, tributo o diritto presente o futuro e di qualsiasi natura (compresi anche ogni relativo interesse, penalità o onere aggiuntivo) che sia imposto da governi o altre

autorità tributarie rispetto a qualsiasi pagamento previsto dal Presente Accordo, ad eccezione di imposta di bollo, registrazione, documentazione e simili.

« *Caso Tributario* » ha il significato specificato nella Sezione 5(b).

« *Caso Tributario derivante da Fusione* » ha il significato precisato nella Sezione 5(b).

« *Transazioni Cessate* » significa (a) rispetto all'eventuale Data di Risoluzione Anticipata che si avveri in conseguenza di un Caso di Risoluzione tutte le Transazioni Interessate, e (b) rispetto alla eventuale Data di Risoluzione Anticipata avveratasi in conseguenza di un Caso di Inadempienza, tutte le Transazioni Swap che, nell'uno o nell'altro caso, siano in essere nell'ora immediatamente precedente l'ora d'efficacia della comunicazione designante la Data di Risoluzione Anticipata (o, nell'eventualità di un Caso di Inadempienza specificato nella Sezione 5(a)(vii) in essere nell'ora immediatamente precedente la Data di Risoluzione Anticipata).

« *Divisa di Risoluzione* » ha il significato specificato nella parte I del Progetto allegato.

« *Equivalente in Divisa di Risoluzione* » significa, rispetto a un qualsiasi ammontare espresso nella Divisa di Risoluzione, tale importo in Divisa di Risoluzione e, rispetto a qualsiasi ammontare espresso in una divisa diversa dalla Divisa di Risoluzione (l'« *Altra Divisa* »), l'ammontare in Divisa di Risoluzione che la parte effettuante la relativa determinazione abbia accertato essere necessario per acquistare con la Divisa di Risoluzione tale ammontare in Altra Divisa alla Data di Risoluzione Anticipata a un tasso pari a quello di cambio valutario spot dell'agente di cambio valutario (scelto nei modi di cui in appresso) per l'acquisto di tale Altra Divisa con la Divisa di Risoluzione intorno alle ore 11:00 (sulla piazza in cui ha sede l'agente di cambio stesso) di quella data che fosse consueta per la fissazione di tale tasso per l'acquisto di tale Altra Divisa per valuta alla Data di Risoluzione Anticipata in questione. L'agente di cambio, qualora un solo contraente fosse tenuto a effettuare una determinazione secondo la Sezione 6(c), sarà scelto in buona fede da quel contraente e, altrimenti, sarà scelto dalle parti in accordo tra loro.

« *Caso di Risoluzione* » significa una Illiceità, un Caso Tributario, un Caso Tributario derivante da Fusione o un Caso di Credito derivante da Fusione.

« *Importi Insoluti* », dovuti a qualsiasi parte, significa, rispetto a qualsiasi Data di Risoluzione Anticipata, l'insieme degli importi che siano venuti a scadenza e siano pagabili (o che sarebbero scaduti e pagabili se non fosse per la Sezione 1(a)(iii) o per la designazione dell'avverarsi della Data di Risoluzione Anticipata) a favore di detta parte in forza della Sezione 2(a)(i) rispetto a tutte le Transazioni Cessate con riferimento a tutti i periodi terminati in tale Data di Risoluzione Anticipata o antecedentemente ad essa, e che siano rimasti non pagati a tale Data di Risoluzione Anticipata, unitamente a (nella misura consentita dalle leggi vigenti in materia e in luogo di eventuali interessi calcolati in base alla Sezione 2(e)) gli interessi su tali importi maturati, nella divisa di tali importi, a partire dalla data (compresa) in cui detti importi sono resi dovuti e pagabili o sarebbero stati dovuti e pagabili, fino a tale Data di Risoluzione Anticipata (esclusa), da calcolarsi come segue:

a) nel caso di comunicazione di Data di Risoluzione Anticipata notificata in conseguenza di un Caso di Inadempienza,

i) gli interessi su detti ammontari dovuti e a debito della Parte Inadempiante andranno calcolati al Tasso di Mora, e

ii) gli interessi dovuti e a debito dell'altra parte andranno calcolati a un tasso annuo pari al costo che dovrebbe sopportare quest'altra parte (secondo sua attestazione) per finanziare i suddetti ammontari (senza né prova né dimostrazione di costi effettivi): e

b) nel caso di comunicazione di Data di Risoluzione Anticipata notificata in conseguenza di un Caso di Risoluzione, gli interessi su detti ammontari dovuti e a debito dell'una o dell'altra parte andranno calcolati a un tasso annuo pari alla media aritmetica del costo (senza né prova né dimostrazione di costi effettivi) che ciascuna parte (secondo sua attestazione e senza tener conto che questi interessi siano o meno da essa dovuti e da pagarsi) dovrebbe sopportare se la parte in ipotesi dovesse finanziare o finanziasse gli ammontari suddetti.

Questi importi a titolo di interesse saranno calcolati su base giornaliera composta e in base al numero effettivo di giorni trascorsi.

IN FEDE DI QUANTO SOPRA le parti hanno concluso questo contratto alla data specificata sulla prima pagina di questo documento.